

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO EMILIA- ROMAGNA

In data **07/11/2024** alle ore 10 da remoto, in collegamento tramite la piattaforma Microsoft TEAMS, ha avuto luogo l'incontro tra:

- la delegazione di parte pubblica:

Presidente – Annamaria Diterlizzi – Dirigente Ambito Territoriale Area EST	P [X]	A []
Componente – Massimo Martinelli – Dirigente Affari Generali e Risorse Umane	P [X]	A []
Componente – Renzo Medici – Dirigente Bilancio e Patrimonio	P [X]	A []

- la delegazione di parte sindacale:

OO.SS. Territoriale	FP CGIL	Elisabetta Morolli	P [X]	A []
OO.SS. Territoriale	UIL FPL	Christian Ruiu	P [X]	A []
OO.SS. Territoriale	CISL FP	Fabio Bertoia	P [X]	A []
R.S.U.	–	Valentina Araldi	P [X]	A []
R.S.U.	–	Elisa Brighi	P []	A [X]
R.S.U.	–	Carlotta Bubbolini	P [X]	A []
R.S.U.	–	Caterina Cestari	P [X]	A []
R.S.U.	–	Davide Covi	P [X]	A []
R.S.U.	–	Antonina Franciamore	P [X]	A []
R.S.U.	–	Franco Locane	P [X]	A []
R.S.U.	–	Ilenia Morganti	P [X]	A []
R.S.U.	–	Omar Olivieri	P []	A [X]
R.S.U.	–	Michele Palumbo	P [X]	A []
R.S.U.	–	Patrizia Rito	P [X]	A []
R.S.U.	–	Daniela Salvatore	P []	A [X]
R.S.U.	–	Marzia Zedda	P [X]	A []

Premessa

Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI o Contratto):

- definisce la destinazione delle risorse disponibile del fondo del salario accessorio del personale del comparto relativamente all'anno 2024 (PARTE I)
- definisce il numero di differenziali stipendiali attribuibili nel medesimo anno (PARTE I)
- precisa alcune clausole del CCI sottoscritto il 23/11/2023 (PARTE II)

Nelle parti non interessate dalle disposizioni del presente Contratto rimane in vigore quanto previsto dal CCI del 23/11/2023.

PARTE I

(Definizione delle destinazioni del fondo del salario accessorio del comparto anno 2024)

Art. 1

(Ripartizione del fondo del salario accessorio del comparto anno 2024)

1. Le Parti, come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e dall'art. 2, comma 3 del CCI 23/11/2023, intendono negoziare per l'anno 2024 i criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo del salario accessorio del comparto.
2. Tenuto presente che l'Amministrazione ha costituito il fondo provvisorio del salario accessorio del personale del comparto per l'anno 2024 per i seguenti importi:
 - o importo di parte stabile: **6.054.274,62 €**
 - o importo di parte variabile: **775.454,23 €**
 - o importo da decurtare in quanto soggetto al limite 2016: **74.168,25 €**
 - o importo da decurtare per creazione nuove EQ (art. 5, c.5 CCI 23/11/2023): **52.500,00 €**
 - o importo non disponibile alla contrattazione: **1.415.000 €**
 - o **Totale disponibile alla contrattazione: 5.288.060,60 €**

e che rimangono fermi i criteri di ripartizione indicati nell'art. 6 del CCI del 23/11/2023, le Parti concordano di destinare le risorse disponibili sopra individuate tra i seguenti istituti nelle relative misure percentuali:

ISTITUTO	IMPORTO/PERCENTUALE
PREMIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	1.755.000,00 € (fino al 33,19%)
PREMIO PERFORMANCE INDIVIDUALE	2.145.000,00 € (fino al 40,56%)
DIFFERENZIALI STIPENDIALI	235.000,00 € (fino al 4,44%)
ISTITUTI INDENNITARI	520.000,00 € (fino al 9,83%)
WELFARE	190.000,00 € (fino al 3,59%)
RESIDUI	443.060,60 € (fino al 8,39%)
TOTALE	5.288.060,60 € (100%)

Art. 2

(Definizione del numero di differenziali stipendiali attribuibili nel 2024)

1. Le Parti convengono che anche per l'anno 2024 i differenziali stipendiali vengono attribuiti selettivamente ad una quota limitata (fino al 50%) degli aventi titolo alla partecipazione alla procedura e a tal fine definiscono i numeri dei differenziali attribuibili per ciascuna area di inquadramento secondo il seguente prospetto:

AREA	N. DIFFERENZIALI
FUNZIONARI ED EQ	84
ISTRUTTORI	128
OPERATORI ESPERTI	6
OPERATORI	1
TOTALE	219

2. Il prospetto sostituisce quello contenuto nell'art. 8, comma 2 del CCI 23/11/2023. Rimane fermo quanto previsto dal medesimo articolo e dagli Allegati 1, 2, 3 e 4 così come modificati nella Parte II del presente contratto.

PARTE II

(Modifiche al testo del CCI del 23/11/2023)

Art. 3

(Modifiche al testo dell'art. 8)

1. Le Parti convengono di modificare il testo dell'art. 8 del CCI 23/11/2023 nel modo seguente:

Art. 8 – Definizione delle procedure per le progressioni economiche

(art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL 16.11.2022)

1. L'amministrazione riconosce selettivamente le progressioni economiche all'interno di ciascuna Area, tenuto conto, nei limiti delle risorse decentrate stabili a tal fine disponibili e specificamente destinate in sede di contrattazione integrativa, dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 14 del CCNL 16.11.2022 e dal presente contratto integrativo, per le parti e le materie ad esso demandati. Attraverso l'istituto delle progressioni economiche all'interno delle Aree, l'Amministrazione valorizza i percorsi e le attività svolti dal personale in favore dell'Ente, fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto.
2. La progressione economica di cui al presente articolo avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo che definisce il numero dei differenziali stipendiali riconoscibili, nell'anno di riferimento, per ciascuna Area, nei limiti delle risorse decentrate a tal fine specificamente destinate dal contratto integrativo. Ai sensi dell'art.14 c.2 lett. b) del CCNL 16/11/2022, nel 2023 saranno attribuibili per ciascuna Area i differenziali di seguito indicati:

AREA	N. DIFFERENZIALI	RISORSE DESTINATE
FUNZIONARI ED EQ	72	115.200,00 €
ISTRUTTORI	93	69.750,00 €
OPERATORI ESPERTI	8	5.200,00 €
OPERATORI	1	550,00 €

TOTALE	174	190.700,00 €
--------	-----	--------------

3. I beneficiari dell'istituto sono individuati, nei limiti di cui sopra, a seguito della formazione di apposite graduatorie di tipo comparativo, formulate per ciascuna Area professionale e ciascun Servizio in applicazione dei requisiti per la partecipazione e dei criteri di valutazione di seguito indicati. I collaboratori concorrono nel Servizio di assegnazione alla data di decorrenza del differenziale che si attribuisce. Con esclusivo riferimento al personale delle Aree degli Operatori e degli Operatori Esperti, in considerazione dell'esiguità numerica di detto personale e della loro disomogenea distribuzione tra i servizi, le procedure di attribuzione dei differenziali sono espletate a livello centrale: pertanto, i Collaboratori inquadrati nelle suddette Aree concorreranno sulla base di graduatoria a livello di Ente.

A) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE VOLTA AL RICONOSCIMENTO DEL DIFFERENZIALE STIPENDIALE

- essere dipendente dell'Agenzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di decorrenza del differenziale stipendiale che si attribuisce.
- assenza di riconoscimento di alcuna progressione economica negli ultimi **tre anni**, calcolati tenendo conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate nell'Area in cui si concorre facendo esclusivo riferimento al periodo svolto alle dipendenze dell'Agenzia, anche con contratto a tempo determinato o di formazione e lavoro, o a quello svolto in posizione di comando o distacco presso la stessa Agenzia. Soltanto nel caso di assunzione attraverso procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001, ai fini del predetto requisito è considerata anche la permanenza nella posizione economica maturata presso l'Amministrazione di provenienza.
Esclusivamente per le procedure di attribuzione dei differenziali stipendiali degli anni 2023 e 2024 il predetto requisito di accesso è ridotto a **due anni**.
- assenza, negli ultimi **due** anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla data di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Se, a conclusione del procedimento disciplinare, al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura selettiva. In caso di contenzioso giudiziale attivato dal dipendente a seguito dell'esito del procedimento disciplinare, il riconoscimento del differenziale economico viene sospeso e le relative risorse congelate sino alla definizione del giudizio attivato.

B) CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIFFERENZIALE STIPENDIALE

- Ai fini del riconoscimento del differenziale stipendiale e della formazione delle relative graduatorie, la selezione comparativa deve essere effettuata in applicazione dei seguenti **CRITERI DI VALUTAZIONE**:

- 1) **media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite presso l'Agenzia** o, comunque, delle ultime tre valutazioni dell'Agenzia disponibili in ordine cronologico nei cinque anni precedenti, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza motivata dal servizio del dipendente in relazione ad una o più delle annualità da considerare. In caso di assenza di una o più valutazioni viene attribuito il punteggio 0 (zero) per ciascuna mancanza e tali punteggi concorrono alla formazione della media triennale. Nel caso in cui si conseguano due o più valutazioni in un solo anno del triennio considerato, si procede preliminarmente ad unificare la valutazione applicando la media tra le valutazioni dello stesso anno ponderata per i mesi di servizio ai quali si riferiscono secondo il seguente schema:

CASISTICA	METODO DI CALCOLO
più valutazioni a seguito di passaggio di Area/categoria	1) media ponderata tra le valutazioni del medesimo anno per i mesi di servizio
più valutazioni a seguito di attribuzione di incarico di EQ/PO	1) omogeneizzazione dei valori tramite conversione, mediante proporzione, di quello reso con sistema di valutazione diverso da quello vigente per il personale del comparto dell'Agenzia non titolare di PO/EQ 2) media ponderata tra le valutazioni del medesimo anno per i mesi di servizio

peso attribuito: 60%

- 2) **esperienza professionale**, da intendersi l'esperienza maturata nell'Area e nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di contrattazione delle Funzioni Locali, nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti contrattuali diversi (così come definiti nei CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel periodo di riferimento), negli ultimi cinque (5) anni.

L'equivalenza dei profili dell'Agenzia è stabilita, ai soli fini dell'attribuzione dei differenziali, come indicato nell'Allegato 1 al presente contratto.

L'equivalenza tra profili dell'Agenzia e profili di altri enti del comparto delle Funzioni Locali o di altri comparti è stabilita secondo i criteri indicati nel medesimo Allegato 1. Il profilo professionale posseduto nell'ente di provenienza dai collaboratori assunti tramite procedure di mobilità volontaria o per trasferimento ex lege è ritenuto equivalente a quello di primo inquadramento in Agenzia.

Ai fini del calcolo del punteggio per l'esperienza professionale si fa riferimento ai giorni di calendario del periodo in cui è stato prestato il servizio riconosciuto utile, al netto delle assenze che interrompono l'anzianità di servizio elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato 2.

peso attribuito: 35%

- 3) **ulteriori criteri di valutazione definiti in sede di contrattazione integrativa**, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi programmati dall'amministrazione. A tal fine, possono essere valorizzati i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

peso attribuito: 5%, così suddiviso:

- ✓ il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello necessariamente previsto dal CCNL 2019-2021 per l'accesso all'Area attinenti al profilo professionale rivestito. Il punteggio per questo criterio è determinato secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente contratto: **2%**
- ✓ il possesso di abilitazioni professionali utili all'assolvimento delle attività attinenti al ruolo ricoperto. Il punteggio per questo criterio è determinato secondo quanto indicato nell'Allegato 4 al presente contratto: **2%**

- ✓ l'acquisizione, negli anni corrispondenti al triennio di valutazione considerato, di particolari competenze (conoscenze, capacità, comportamenti, attitudini, etc.) a seguito della partecipazione a percorsi formativi che abbiano esitato, attraverso una certificazione finale delle competenze acquisite, l'attestazione di un arricchimento formativo attinente al profilo professionale rivestito. Al fine di garantire pari opportunità e massima trasparenza, il presente criterio sarà applicabile a partire dall'anno 2026, previa individuazione delle modalità per la determinazione del punteggio dedicato: **1%**

- la **scala parametrica ai fini della determinazione del punteggio da attribuire è definita su base centesimale (1-100)**, tenuto conto dell'articolato sistema valutativo definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, come integrato dal presente CCI;

- è possibile attribuire un **punteggio aggiuntivo** pari al **3%** del punteggio complessivamente ottenuto con l'applicazione dei suddetti criteri di valutazione a favore del personale che **non abbia conseguito progressioni economiche per un periodo superiore a 6 anni**. Il punteggio aggiuntivo viene assegnato secondo la seguente progressione:

- da 6 anni (e un giorno) sino a 7 anni: 1%
- da 7 anni (e un giorno) sino a 8 anni: 2%
- superiore ad 8 anni: 3%

- **in caso di parità dei punteggi** risultanti dall'applicazione del suddetto sistema valutativo, nel rispetto del principio di non discriminazione, sono determinati i seguenti criteri di spareggio, in ordine di priorità:

- maggior periodo di mancato riconoscimento di progressioni economiche
- maggior punteggio conseguito al titolo di cui al criterio valutativo sub 1) (media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite)
- maggior punteggio conseguito al titolo di cui al criterio valutativo sub 2) (esperienza professionale)
- maggiore età anagrafica.

Per l'applicazione dei suddetti criteri di spareggio sono considerati ex aequo i punteggi che risultano identici fino al terzo decimale.

4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non è riproporzionabile ai fini della suddetta procedura.
5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale è considerato ai fini delle procedure di attribuzione del differenziale con i punteggi risultanti dall'applicazione dei criteri sopra elencati.
6. Prima dell'attivazione delle procedure selettive viene pubblicato un avviso interno nell'intranet dell'ente dando un termine congruo ai dipendenti per l'indicazione degli elementi e delle informazioni utili alle suddette procedure.
7. Scaduto detto termine, il Servizio Affari Generali e Risorse Umane, provvede alla redazione delle graduatorie differenziate per Area e per Servizio di appartenenza, sulla base dei criteri di valutazione sopra concordati.
8. Le graduatorie provvisorie, formate ad esito della procedura, vengono portate a conoscenza dei dipendenti attraverso la pubblicazione nell'intranet dell'ente. Nei 10 giorni successivi i dipendenti interessati possono chiedere la verifica del punteggio ottenuto che ne ha determinato il posizionamento in graduatoria. La graduatoria diviene definitiva dalla compiuta verifica delle posizioni degli interessati che ne hanno fatto specifica richiesta nei termini.

9. Le graduatorie hanno vigenza limitata esclusivamente alla sessione di progressioni economiche cui sono riferite, per cui non è possibile alcuno scorrimento delle stesse.

10. Costituiscono principi generali in materia di progressioni economiche all'interno delle Aree i seguenti criteri di riferimento:
 - non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale al singolo dipendente per ciascuna procedura selettiva
 - i differenziali stipendiali sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna Area, previa formazione della graduatoria di valutazione comparativa dei candidati che concorrono alla procedura selettiva
 - il differenziale stipendiale è attribuito, agli aventi diritto, a seguito della formazione della relativa graduatoria, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo che prevede l'applicazione dell'istituto destinando, all'uopo, il relativo finanziamento
 - i differenziali stipendiali cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le Aree a seguito di procedure selettive o concorsuali, ferme restando le eventuali prescrizioni di garanzia stabilite dal CCNL

Art. 4

(Modifiche al testo dell'art. 9)

1. Le Parti convengono di modificare il testo dell'art. 9 del CCI 23/11/2023 nel modo seguente:

Art. 9 – Criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.84 del CCNL 16/11/2022

(art. 7, comma 4, lett. f), del CCNL 16/11/2022)

1. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni di lavoro effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il relativo ristoro economico. Ai fini del riconoscimento economico i compiti comportanti specifiche responsabilità dovranno essere esercitati in modo continuativo e prevalente per almeno sei mesi nell'anno di riferimento.

2. La medesima attività lavorativa non può legittimare la contestuale erogazione di due o più indennità; pertanto, ad ogni indennità deve corrispondere una fattispecie o causale diversa in termini di presupposti di riconoscimento. L'attribuzione di due o più incarichi di specifica responsabilità comporta l'erogazione dell'indennità di valore più alto maggiorata del 25%, ferma restando l'esistenza delle condizioni legittimanti. L'importo della maggiorazione non potrà comunque superare l'importo dell'indennità di valore inferiore.

3. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, a cura del competente Dirigente e, in caso di variazione delle condizioni di riconoscimento, tempestivamente comunicato al Servizio Personale. L'incarico decade automaticamente in caso di cambio di struttura (intesa come Unità Organizzativa) o di incarico di EQ. Le specifiche responsabilità possono essere revocate con provvedimento motivato del Dirigente che le ha conferite previo contraddittorio del responsabile stesso con l'incaricato.

4. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati con riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo pieno e per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio infra-annuale, come pure i criteri fissati per la maturazione delle singole indennità. Gli importi dell'indennità sono ridotti per i giorni di assenza che comportano la decurtazione dello stipendio base, salvo quanto previsto dal comma 1.
5. Le indennità sono liquidate annualmente, di norma entro il mese di aprile e in un'unica soluzione, con riferimento agli incarichi e alle attività svolte nell'anno precedente, sulla base di apposite attestazioni rilasciate dai dirigenti competenti.
6. Al fine di verificare l'impatto dei cambiamenti avviati col nuovo modello di gestione delle indennità, e fatto salvo quanto specificamente previsto nel successivo art.10 c.2, le parti concordano di:
 - trasmettere all'Organismo Paritetico per l'innovazione gli esiti del monitoraggio annuale sull'applicazione dell'istituto al fine di attivare, ove dovessero emergere anomalie applicative, misure che permettano di superare le criticità;
 - trasmettere alla RSU e al tavolo negoziale il monitoraggio annuale dell'istituto al fine di consentire di valutare eventuali mancati utilizzi di risorse assegnate da parte delle singole strutture organizzative e di analizzare l'applicazione delle indennità per strutture, aree e profili.

Art. 5

(Modifiche al testo dell'art. 10)

1. Le Parti convengono di modificare il testo dell'art. 10 del CCI 23/11/2023 nel modo seguente:

Art. 10 – Indennità per specifiche responsabilità

(art. 7, comma 4, lett. f) del CCNL 16.11.2022)

1. L'indennità per specifiche responsabilità, come previsto dall'art. 84 comma 1, del CCNL 16.11.2022, viene riconosciuta, a seguito di incarico conferito con atto formale al personale delle Aree Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari che non risulti titolare di incarico di EQ, sulla base dell'esposizione alle responsabilità connesse ai ruoli e ai compiti di seguito indicati:
 - a) compiti legati ai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA. Vi possono rientrare, ad esempio, i seguenti ruoli: **1-Referente informatico territoriale o assegnatario di altri compiti legati ai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale; 2-Responsabile della tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi; 3- Addetto al protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e degli archivi;**
 - b) compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale. Vi possono rientrare, ad esempio, i seguenti ruoli: **1-Responsabili del coordinamento di gruppi di lavoro o di unità di progetto;**
 - c) compiti connessi all'organizzazione, quali ad esempio quelli derivanti dalla preposizione alle Unità Organizzative nelle quali si articolano i Servizi dell'Agenzia o dall'attività di supporto ai responsabili di unità Organizzative complesse o derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei

o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di coesione, ecc.) oppure dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi. Vi possono rientrare i seguenti ruoli: **1-Responsabili di unità organizzativa; 2-Responsabili del supporto alle EQ di direzione dei centri per l'impiego di rilevanti dimensioni; 3-Punto di riferimento in procedimenti complessi;**

-d) compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione e/o di relazione diretta con il pubblico interno ed esterno, connessi ad esempio alla presa in carico, alla profilazione e alla classificazione degli utenti. Vi possono rientrare i seguenti ruoli: **1-Addetti al rapporto diretto con gli utenti dei CPI/CM a sportello, in presenza o a distanza (unitamente al caricamento di dati in banche dati certificanti); 2- Addetti alla segreteria della Direzione dell'Agenzia;**

-f) altre fattispecie di rilevante responsabilità assimilabili, in termini di esposizione, a quelle sopra indicate, da individuarsi, motivatamente, da parte del competente Dirigente sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dal Direttore previo confronto con le organizzazioni sindacali.

2. L'indennità di cui al precedente comma 1 lett. d) n.1 è introdotta in via sperimentale a decorrere dal 1/1/2024. Al termine del 2024, sulla base di un apposito monitoraggio, le parti si impegnano a esaminare congiuntamente i risultati dell'applicazione di detta indennità e l'impatto della stessa sull'organizzazione del lavoro nelle strutture interessate, riservandosi ogni conseguente determinazione anche relativamente agli importi da corrispondere.

Art. 6

(Modifiche al testo dell'art. 11)

Art. 11 - Condizioni di attribuzione, importi e limiti alla cumulabilità

1. L'incarico è conferito con atto formale dal Dirigente della struttura di appartenenza o dal Direttore nel caso di strutture che rispondono direttamente al medesimo oppure quando la responsabilità attenga ad attività trasversali a più Servizi. Ai fini del riconoscimento economico, i compiti comportanti specifiche responsabilità dovranno essere esercitati in modo continuativo e prevalente. La sussistenza di tali caratteristiche è valutata sulla base dei criteri adottati dal Direttore.
2. Gli importi unitari annui da corrispondere sono fissati sulla base di quanto riportato nella tabella seguente e nelle ulteriori disposizioni del presente comma:

Indennità per specifiche responsabilità			
Ruoli	Livello di complessità		
	Media	Medio-Alta	Alta
Responsabile tenuta protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e dell'archivio			€. 2.000,00

Addetto al protocollo informatico	Area Operatori Esperti = € 350,00 Area Istruttori = € 400,00 Area Funzionari = € 500,00		
Responsabile Coordinamento gruppi di lavoro/unità di progetto		Area Istruttori = € 1.000,00 Area Funzionari = € 1.200,00	
Responsabile del supporto alla EQ di direzione CPI			Area Funzionari = € 1.800,00
Addetti al rapporto diretto con utenti CPI/CM	Area Istruttori = € 600,00 Area Funzionari = € 700,00		
Altri ruoli	Area Istruttori da € 600,00 a € 750,00	Area Istruttori da € 800,00 a € 900,00 Area Funzionari da € 1.000,00 a 1.150,00	Area Funzionari da € 1.200,00 a 2.500,00

I criteri per il riconoscimento delle indennità di addetto al protocollo informatico e di addetto al rapporto con gli utenti sono definiti dal Direttore previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e la RSU.

Ai responsabili di unità organizzativa è corrisposta un'indennità non inferiore a € 2.000,00 e non superiore ad € 3.500,00 sulla base dei criteri stabiliti dal Direttore in relazione al numero dei Collaboratori assegnati, alla complessità dei procedimenti amministrativi e dei processi di lavoro di competenza e agli eventuali ulteriori compiti e responsabilità affidati.

Nella voce "altri ruoli" di cui alla tabella sopra riportata sono ricomprese tutte le fattispecie dell'art. 10 non singolarmente indicate nella tabella stessa. Con atto del Direttore saranno adottati criteri per la determinazione degli importi di queste fattispecie, fermo restando che: a) le responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento di procedimenti complessi sono ascrivibili alla fascia medio-alta o alla fascia alta; b) la responsabilità di Referente informatico territoriale è ascrivibile alla fascia medio-alta; c) la responsabilità derivante dall'essere addetto alla segreteria di direzione è ascrivibile alla fascia medio-alta.

3. L'indennità di Responsabile della UO Gestione Documentale assorbe quella di Responsabile della tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi, qualora i due incarichi siano affidati al medesimo collaboratore; 2) l'indennità di coordinamento del gruppo di lavoro dei Referenti ICT assorbe quella di Referente informatico territoriale.
4. L'indennità per specifiche responsabilità di cui al precedente art.10 comma 1 lett. d) n.1 (Addetti al rapporto diretto con gli utenti dei CPI/CM) non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro.

5. L'importo complessivo annuo percepibile a titolo di indennità per specifiche responsabilità non può comunque superare € 3.000,00 per l'Area Istruttori ed € 4.000,00 per l'Area Funzionari.

La disciplina delle indennità per specifiche responsabilità decorre dall'01.01.2024. Per l'anno 2023 continuano a trovare applicazione le norme dettate dai CCI 17/06/2019 e 7/12/2021. Gli incarichi già attivi secondo il precedente regime indennitario e la cui validità opera anche nel 2024, sono liquidati, per la parte di competenza annuale, con i valori indicati nel presente CCI e/o negli atti datoriali.

Per l'anno 2024 verrà riconosciuto l'importo dell'indennità per gli incarichi di addetto al rapporto diretto con gli utenti dei CPI/CM, di addetto al protocollo informatico e di addetto alla segreteria di direzione al raggiungimento del target annuale prestabilito tranne che per il personale assunto in corso d'anno, tenuto conto che il 2024 è anno di prima applicazione del nuovo sistema indennitario.

Art. 7

(Modifiche al testo dell'art. 13)

1. Le Parti convengono di modificare il testo dell'art. 13 del CCI 23/11/2023 nel modo seguente:

Art. 13 – Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di E.Q.

(art. 7, comma 4, lett. v), del CCNL 16.11.2022)

1. Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v), e 17, comma 4, del CCNL 16.11.2022, vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati della titolarità di incarichi di Elevata Qualificazione (da ora E.Q.):
 - a. nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di tutte le E.Q. previste nell'ente, viene destinata una quota non inferiore al 15% delle stesse risorse complessive per il riconoscimento annuale della retribuzione di risultato a favore dei medesimi incaricati di E.Q. Le eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione e non utilizzate nell'anno di riferimento sono distribuite come retribuzione di risultato incrementando le disponibilità destinate a tale finalità fino al limite del 25% delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di tutte le E.Q.;
 - b. l'importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere erogato, in applicazione dell'apposito sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato dall'ente, nell'ambito di un *range* compreso tra un valore minimo, al di sotto del quale la valutazione è da intendersi negativa, ed un valore massimo, che dà luogo al riconoscimento della retribuzione di risultato nei limiti della misura massima ammissibile, evitando comunque l'appiattimento retributivo;
 - c. la quota del Fondo destinata alla retribuzione di risultato dei titolari di E.Q. è articolata su tre livelli, in analogia a quanto previsto per il restante personale del comparto:
 - i. una quota è destinata all'apprezzamento dei risultati ed è correlata al raggiungimento:
 1. degli obiettivi conseguiti dall'Ente nel suo complesso (peso 10%);
 2. degli obiettivi conseguiti dalla struttura di assegnazione (il Servizio) (peso 20%);
 3. degli obiettivi individuali raggiunti (peso 15%);
 - ii. una quota è correlata all'apprezzamento delle competenze e capacità dimostrate e i comportamenti organizzativi tenuti (peso 55%);

- iii. una quota è destinata ad attribuire una maggiorazione della retribuzione di risultato correlata all'apprezzamento delle competenze ai titolari di E.Q. che conseguono le valutazioni più elevate. Tale quota è fissata in misura pari al 30% del valore medio pro-capite della predetta parte di retribuzione di risultato e può essere attribuita, da parte dei dirigenti, entro la limitata quota massima del 40%, dei medesimi titolari;
- d. in quanto correlate alla realizzazione degli obiettivi programmati, le risorse destinate all'attribuzione della retribuzione di risultato potranno subire una decurtazione nella misura corrispondente alla percentuale del mancato conseguimento dei risultati rispetto al livello minimo di realizzazione prestabilito dall'Amministrazione di anno in anno nell'ambito del proprio sistema di misurazione e valutazione della performance.
- e. l'assenza dal lavoro per periodi temporali significativi può consentire il riconoscimento della retribuzione premiale, laddove la residua attività resa nell'ambito del servizio attivo abbia, comunque, consentito il raggiungimento degli obiettivi assegnati al titolare di E.Q., secondo la valutazione al riguardo effettuata dal competente Dirigente. In analogia a quanto previsto nel presente contratto all'art. 7, commi 11 e 12, ai fini del calcolo della retribuzione di risultato, le Parti confermano l'applicabilità nell'Agenzia delle disposizioni regionali che disciplinano l'incidenza delle assenze nella quantificazione dei premi e in particolare della franchigia di assenza pari a 20 giorni annuali, ridotti in base all'eventuale minor periodo di servizio;
- f. a decorrere dall'anno 2024, per il conferimento degli incarichi *ad interim*, previsti dall'art. 17, comma 5, del CCNL 16.11.2022, al titolare di E.Q. incaricato, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo del valore compreso tra un minimo del 15% fino ad un massimo del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la E.Q. oggetto dell'incarico *ad interim*;
- g. il valore economico riconosciuto per la gestione interinale, ai sensi di cui sopra, deve essere determinato, secondo quanto prescritto dall'ordinamento interno dell'Ente, sulla base dei seguenti criteri che incrementano la percentuale minima del compenso indicato alla lettera precedente nella misura massima specificata a fianco di ciascuno di essi:
 - 1. responsabilità ulteriori assunte a seguito dell'incarico interinale (fino a 2%)
 - 2. complessità gestionale dell'ambito e/o della materia oggetto dell'incarico affidato interinalmente (fino a 2%)
 - 3. estensione temporale dell'incarico conferito (fino a 1,5%)
 - 4. criticità gestionali, inclusa la carenza di risorse rilevate nell'ambito dei servizi gestiti, conseguenti alla situazione di contesto (fino a 2%)
 - 5. entità del carico di lavoro assunto (fino a 2%)
 - 6. livello di specializzazione professionale richiesto per la gestione interinale del diverso incarico (fino a 0,5%);
- h. per ciò che attiene alla correlazione tra i compensi *ex art. 20*, comma 1, lett. h), del CCNL 16.11.2022 e la retribuzione di risultato delle E.Q., le parti, in attuazione all'art. 7, comma 4, lettera j), del medesimo CCNL, danno atto che, allo stato, l'istituto che specifiche norme di legge destinano all'incentivazione del personale titolare di incarico di E.Q. risulta essere il seguente:
 - I. incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Gli incentivi economici di cui sopra, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Amministrazione con apposita disciplina regolamentare, vengono erogati in aggiunta alla retribuzione di risultato nell'importo spettante, salve le previsioni del Regolamento incentivi per le funzioni tecniche vigente.

Art. 8

(Disposizioni sul welfare)

1. Le Parti, dando seguito al comma 6 dell'art. 19 del CCI 23/11/2023, stabiliscono, anche per l'anno 2024, di erogare, quale misura di welfare, i buoni spesa di eguale valore per ciascun beneficiario, ferma restando la modalità di definizione della platea dei beneficiari indicata nella

citata disposizione contrattuale. Le Parti concordano di destinare fino a 310.000 € alla predetta misura, comprensivi del corrispettivo per l'operatore economico individuato.

2. Le Parti, sulla base di quanto già previsto dall'art. 19, comma 4, secondo periodo del terzo capoverso, in considerazione degli aumenti delle tariffe intervenuti negli ultimi anni e al fine di uniformarsi a quanto già disposto dalla Regione, convengono di elevare a € 50,00, a partire dall'anno 2025, il contributo a carico del dipendente per l'abbonamento con le compagnie del trasporto pubblico locale. Rimangono fermi gli importi degli altri contributi indicati nel medesimo comma 4.
3. Nell'ottica di favorire la più ampia soddisfazione del personale, le Parti, nel confermare la disposizione del comma 7 dell'art. 19, si impegnano a valutare per l'anno 2025 misure di welfare diverse e alternative a quelle ivi indicate se reputate complessivamente più convenienti.

Art. 9

(Modifiche al testo degli Allegati 1, 3 e 4)

1. Le parti riformulano i testi degli Allegati 1, 3 e 4 del CCI 23/11/2023 nel modo indicato negli Allegati al presente contratto, parti integranti del medesimo, che mantengono la medesima numerazione di quelli originali sui quali intervengono le modifiche.

ALLEGATO 1

Tabella equiparazione profili dell'Agenzia

AREA	PROFILO POSSEDUTO	PROFILO EQUIPARATO
FUNZIONARI ED EQ	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE	- SPECIALISTA IN POLITICHE PER IL LAVORO - SPECIALISTA ECONOMICO FINANZIARIO
	SPECIALISTA ECONOMICO FINANZIARIO	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE
ISTRUTTORI	ASSISTENTE IN POLITICHE PER IL LAVORO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE
	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE	ASSISTENTE IN POLITICHE PER IL LAVORO
OPERATORI ESPERTI	OPERATORE ALL'ACCOGLIENZA	OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
	OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	OPERATORE ALL'ACCOGLIENZA

Criteri di equiparazione tra profili dell'Agenzia e profili di enti del comparto Funzioni Locali e di enti di diverso comparto:

- Sono equiparati i profili posseduti in altri enti del comparto Funzioni Locali che per denominazione e/o contenuti risultino identici o sostanzialmente corrispondenti a quello posseduto in Agenzia e inquadrati nella medesima categoria/area.
- Sono equiparati i profili posseduti in enti di un comparto diverso da quello delle Funzioni Locali che per denominazione e/o contenuti risultino identici o sostanzialmente corrispondenti a quello posseduto in Agenzia e inquadrati nella qualifica o categoria/area equivalente secondo le tabelle di cui al DPCM 26/06/2015.

ALLEGATO 3

Ai titoli di studio **ulteriori** rispetto a quello necessario per l'accesso alla categoria/area di appartenenza sono attribuiti i punteggi per un massimo di 10 punti, indicati nelle tabelle seguenti. Il punteggio è poi tradotto nella misura percentuale indicata all'art. 8.

Possono essere sommati i punteggi relativi a più titoli di studio della medesima specie, fino al massimo consentito.

I titoli di studio stranieri sono valutati solo se corredati del provvedimento di equipollenza ad un italiano o comunque di riconoscimento a uno italiano (si veda, per maggiori informazioni, il seguente link <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>). Qualora venga prodotta l'equipollenza del titolo straniero ad uno dei titoli italiani indicati nelle tabelle sottostanti verrà attribuito il punteggio per esso specificamente previsto.

Il punteggio previsto per la laurea specialistica o magistrale (ad eccezione di quelle a ciclo unico) assorbe il punteggio per la laurea triennale.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio, la precisa descrizione del titolo di studio e la produzione dell'eventuale documentazione atta a comprovare gli elementi necessari per detta finalità risulta imprescindibile e, pertanto, non potrà essere assegnato alcun punteggio in caso di mancate o insufficienti indicazioni entro i termini previsti dall'avviso ai sensi dell'art. 8, comma 6. A tal fine, si richiede anche:

- a) L'espressa indicazione della classe di laurea del titolo posseduto per le lauree conseguite secondo il nuovo ordinamento (DM 509/1999 e DM 270/2004);
- b) L'indicazione della normativa di riferimento per i titoli italiani equiparati secondo disposizioni di legge alla laurea

I titoli di studio che rientrano tra quelli sottoelencati e che abilitano direttamente ad una delle professioni indicate nell'Allegato 4 sono valutati in alternativa all'abilitazione predetta. Il punteggio attribuito sarà quello di miglior favore concretamente applicabile qualora siano dichiarati entrambi (sia il titolo di studio abilitante che l'abilitazione professionale).

AREA FUNZIONARI ED EQ

PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN POLITICHE PER IL LAVORO			
TITOLO DI STUDIO	TIPO	CLASSE DI LAUREA/DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO
LAUREA	MAGISTRALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA MEDICO-SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	4
	TRIENNALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ	3

		COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	
	SPECIALISTICA	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI DI LAUREA MAGISTRALE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 9/7/2009	4
	VECCHIO ORDINAMENTO	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI SOPRA ELENCATI AI SENSI DI NORME DI LEGGE O DECRETI MINISTERIALI	4
SPECIALIZZAZIONE		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 O CON LE CARATTERISTICHE DI CUI AL DPCM 27/4/2018 N. 80 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: DIRITTO DEL LAVORO, SERVIZI DEL LAVORO, POLITICHE SOCIALI, AL MERCATO DEL LAVORO, DIRITTO DELLA PRIVACY, SCIENZE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE E SCIENZE GIURIDICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE	2
MASTER	I LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: DIRITTO DEL LAVORO, SERVIZI DEL LAVORO, POLITICHE SOCIALI, AL MERCATO DEL LAVORO, DIRITTO DELLA PRIVACY, SCIENZE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE E SCIENZE GIURIDICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE	1
	II LIVELLO		2
DOTTORATO DI RICERCA		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: DIRITTO DEL LAVORO, SERVIZI DEL LAVORO, POLITICHE SOCIALI, AL MERCATO DEL LAVORO, DIRITTO DELLA PRIVACY, SCIENZE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE E SCIENZE GIURIDICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE	2

**PROFILO PROFESSIONALE DI
SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE**

TITOLO DI STUDIO	TIPO	CLASSE DI LAUREA/DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO
LAUREA	MAGISTRALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	4
	TRIENNALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	3
	SPECIALISTICA	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI DI LAUREA MAGISTRALE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 9/7/2009	4
	VECCHIO ORDINAMENTO	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI SOPRA ELENCATI AI SENSI DI NORME DI LEGGE O DECRETI MINISTERIALI	4

SPECIALIZZAZIONE		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 O CON LE CARATTERISTICHE DI CUI AL DPCM 27/4/2018 N. 80 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE GIURIDICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE E SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	2
MASTER	I LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE GIURIDICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE E SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	1
	II LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE GIURIDICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE E SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	2
DOTTORATO DI RICERCA		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE GIURIDICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE E SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	2

**PROFILO PROFESSIONALE DI
SPECIALISTA ECONOMICO FINANZIARIO**

TITOLO DI STUDIO	TIPO	CLASSE DI LAUREA/DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO
LAUREA	MAGISTRALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	4
	TRIENNALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	3
	SPECIALISTICA	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI DI LAUREA MAGISTRALE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 9/7/2009	4
	VECCHIO ORDINAMENTO	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI SOPRA ELENCATI AI SENSI DI NORME DI LEGGE O DECRETI MINISTERIALI	4
SPECIALIZZAZIONE		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 O CON LE CARATTERISTICHE DI CUI AL DPCM 27/4/2018 N. 80 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	2
MASTER	I LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	1

	II LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	2
DOTTORATO DI RICERCA		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	2

PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN INFORMATICA E TELEMATICA			
TITOLO DI STUDIO	TIPO	CLASSE DI LAUREA/DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO
LAUREA	MAGISTRALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	4
	TRIENNALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	3
	SPECIALISTICA	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI DI LAUREA MAGISTRALE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 9/7/2009	4
	VECCHIO ORDINAMENTO	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI SOPRA ELENCATI AI SENSI DI NORME DI LEGGE O DECRETI MINISTERIALI	4
SPECIALIZZAZIONE		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 O CON LE CARATTERISTICHE DI CUI AL DPCM 27/4/2018 N. 80 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, INFORMATICHE E STATISTICHE E SCIENZE INGEGNERISTICHE	2
MASTER	I LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, INFORMATICHE E STATISTICHE E SCIENZE INGEGNERISTICHE	1
	II LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, INFORMATICHE E STATISTICHE E SCIENZE INGEGNERISTICHE	2
DOTTORATO DI RICERCA		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, INFORMATICHE E STATISTICHE E SCIENZE INGEGNERISTICHE	2

PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN PREVENZIONE, SICUREZZA E LOGISTICA			
TITOLO DI STUDIO	TIPO	CLASSE DI LAUREA/DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO
LAUREA	MAGISTRALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	4
	TRIENNALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	3
	SPECIALISTICA	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI DI LAUREA MAGISTRALE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 9/7/2009	4
	VECCHIO ORDINAMENTO	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI SOPRA ELENCATI AI SENSI DI NORME DI LEGGE O DECRETI MINISTERIALI	4
SPECIALIZZAZIONE		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 O CON LE CARATTERISTICHE DI CUI AL DPCM 27/4/2018 N. 80 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE INGEGNERISTICHE	2
MASTER	I LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE INGEGNERISTICHE	1
	II LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE INGEGNERISTICHE	2
DOTTORATO DI RICERCA		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE INGEGNERISTICHE	2

PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
TITOLO DI STUDIO	TIPO	CLASSE DI LAUREA/DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO
LAUREA	MAGISTRALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	4
	TRIENNALE	TUTTE LE LAUREE AD ESCLUSIONE DI QUELLE RICOMPRESSE NELL'AREA SANITARIA, COSÌ COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE MIUR 23/12/2022	3
	SPECIALISTICA	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI DI LAUREA MAGISTRALE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 9/7/2009	4

	VECCHIO ORDINAMENTO	LAUREE EQUIPARATE AI TITOLI SOPRA ELENCATI AI SENSI DI NORME DI LEGGE O DECRETI MINISTERIALI	4
SPECIALIZZAZIONE		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 O CON LE CARATTERISTICHE DI CUI AL DPCM 27/4/2018 N. 80 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, SCIENZE POLITICHE E SIMILI	2
MASTER	I LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, SCIENZE POLITICHE E SIMILI	1
	II LIVELLO	TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, SCIENZE POLITICHE E SIMILI	2
DOTTORATO DI RICERCA		TITOLI RILASCIATI AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 INERENTI ALLE SEGUENTI TEMATICHE: SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, SCIENZE POLITICHE E SIMILI	2

AREA ISTRUTTORI

PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE IN POLITICHE PER IL LAVORO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE, TECNICO APPLICAZIONI INFORMATICHE E TECNICO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI			
TITOLO DI STUDIO	TIPO	CLASSE DI LAUREA/DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO
LAUREA	MAGISTRALE	TUTTE LE LAUREE	4
	TRIENNALE		3
	SPECIALISTICA		4
	VECCHIO ORDINAMENTO		4
SPECIALIZZAZIONE		QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 O CON LE CARATTERISTICHE DI CUI AL DPCM 27/4/2018 N. 80	2
MASTER	I LIVELLO	QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270	1
	II LIVELLO	QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270	2
DOTTORATO DI RICERCA		QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270	2

AREA OPERATORI ESPERTI

PROFILI PROFESSIONALI DI OPERATORE ALL'ACCOGLIENZA E OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE			
TITOLO DI STUDIO	TIPO	CLASSE DI LAUREA/DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO		QUALSIASI DIPLOMA	6
LAUREA	MAGISTRALE	TUTTE LE LAUREE	3
	TRIENNALE		2
	SPECIALISTICA		3
	VECCHIO ORDINAMENTO		3
SPECIALIZZAZIONE		QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 O CON LE CARATTERISTICHE DI CUI AL DPCM 27/4/2018 N. 80	1
MASTER	I LIVELLO	QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270	1
	II LIVELLO	QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270	1
DOTTORATO DI RICERCA		QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270	1

AREA OPERATORI

PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AUSILIARIO			
TITOLO DI STUDIO	TIPO	CLASSE DI LAUREA/DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO		QUALSIASI DIPLOMA	6
LAUREA	MAGISTRALE	TUTTE LE LAUREE	3
	TRIENNALE		
	SPECIALISTICA		
	VECCHIO ORDINAMENTO		
SPECIALIZZAZIONE		QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270 O CON LE	1

		CARATTERISTICHE DI CUI AL DPCM 27/4/2018 N. 80	
MASTER	I LIVELLO	QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270	1
	II LIVELLO	QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270	1
DOTTORATO DI RICERCA		QUALSIASI TITOLO RILASCIATO AI SENSI DEI DM 3/11/1999 N. 509 E 22/10/2004 N. 270	1

ALLEGATO 4

Per le presenti finalità, sono valutate le abilitazioni che consentono l'esercizio di una professione altrimenti preclusa previo superamento di un esame d'abilitazione comunque denominato e/o iscrizione ad un determinato elenco/albo.

Di seguito è riportato lo schema che individua le abilitazioni rilevanti per ciascun profilo.

Le abilitazioni non contenute nel predetto schema possono essere valutate solo qualora risultino avere caratteristiche assimilabili a quelle elencate.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio, le precise indicazioni sul titolo abilitativo e la produzione dell'eventuale documentazione atta a comprovare gli elementi necessari per detta finalità risulta imprescindibile e, pertanto, non potrà essere assegnato alcun punteggio in caso di mancate o insufficienti indicazioni entro i termini previsti dall'avviso ai sensi dell'art. 8, comma 6.

QUADRO DEI TITOLI PROFESSIONALI ITALIANI

ATTINENZA

N.	ELENCO PROFESSIONI	ALBO/ELENCO	AREA FUNZIONARI ED EQ	AREA ISTRUTTORI
1	Architetto iunior	Sì	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica	Tecnico per la gestione degli immobili
2	Assistente sociale	Sì	Specialista in politiche per il lavoro	Assistente in politiche per il lavoro
3	Consulente del lavoro	Sì	Specialista in politiche per il lavoro; Specialista amministrativo contabile	Assistente in politiche per il lavoro; Assistente amministrativo contabile
4	Dottore in tecniche psicologiche	Sì	Specialista in politiche per il lavoro	Assistente in politiche per il lavoro
5	Esperto contabile	Sì	Specialista economico finanziario; Specialista amministrativo contabile	Assistente amministrativo contabile
6	Geometra laureato	Sì	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica	Tecnico per la gestione degli immobili
7	Ingegnere civile e ambientale iunior	Sì	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica; Specialista in informatica e telematica	Tecnico per la gestione degli immobili; Tecnico di applicazioni informatiche

8	Ingegnere dell'informazione junior	Sì	Specialista in informatica e telematica	Tecnico di applicazioni informatiche
9	Perito industriale laureato	Sì	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica	Tecnico per la gestione degli immobili
10	Pianificatore junior	Sì	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica	Tecnico per la gestione degli immobili
11	Architetto	Sì	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica	Tecnico per la gestione degli immobili
12	Assistente sociale specialista	Sì	Specialista in politiche per il lavoro	Assistente in politiche per il lavoro
13	Attuario	Sì	Specialista economico finanziario	Assistente amministrativo contabile
14	Avvocato	Sì	Specialista amministrativo contabile; Specialista in politiche per il lavoro	Assistente amministrativo contabile; Assistente in politiche per il lavoro
15	Dottore commercialista	Sì	Specialista economico finanziario; Specialista amministrativo contabile	Assistente amministrativo contabile
16	Ingegnere civile e ambientale	Sì	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica; Specialista in informatica e telematica	Tecnico per la gestione degli immobili; Tecnico di applicazioni informatiche
17	Ingegnere dell'informazione	Sì	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica; Specialista in informatica e telematica	Tecnico per la gestione degli immobili; Tecnico di applicazioni informatiche
18	Ingegnere industriale	Sì	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica; Specialista in informatica e telematica	Tecnico per la gestione degli immobili; Tecnico di applicazioni informatiche
19	Notaio	Sì	Specialista amministrativo contabile	Assistente amministrativo contabile
20	Pianificatore territoriale	Sì	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica	Tecnico per la gestione degli immobili
21	Psicologo	Sì	Specialista in politiche per il lavoro	Assistente in politiche per il lavoro
22	Psicoterapeuta	Sì	Specialista in politiche per il lavoro	Assistente in politiche per il lavoro